

REGOLAMENTO

COMUNALE PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA COMUNALE

SULLA PUBBLICITA'

E PER L'EFFETTUAZIONE DEL

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE

AFFISSIONI

INDICE

CAPO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1	4
<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	4
ART. 2	4
<i>AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	4
ART. 3	4
<i>CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE</i>	4
ART. 4	5
<i>FUNZIONARIO RESPONSABILE</i>	5
ART. 5	5
<i>TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI</i>	5
ART. 6	6
<i>PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI</i>	6
ART. 7	9
<i>AUTORIZZAZIONI</i>	9
ART. 8	11
<i>LIMITAZIONI E DIVIETI</i>	11
ART. 9	11
<i>PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI</i>	11
CAPO II	11
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	11
ART. 10	11
<i>OGGETTO</i>	11
ART. 11	11
<i>SOGGETTO PASSIVO</i>	11
ART. 12	12
<i>MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA</i>	12
ART. 13	12
<i>TARIFFE</i>	12
ART. 14	12
<i>AFFISSIONI DIRETTE</i>	12
ART. 15	12
<i>DICHIARAZIONE</i>	12
ART. 16	13
<i>PAGAMENTO DELL'IMPOSTA</i>	13
ART. 17	13
<i>RIMBORSI</i>	13
ART. 18	13
<i>ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA</i>	13
ART. 19	14
<i>RIDUZIONI DELL'IMPOSTA</i>	14

ART. 20.....	14
<i>ESENZIONI DALL'IMPOSTA</i>	14
CAPO III	15
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15
ART. 21.....	15
<i>OGGETTO</i>	15
ART. 22.....	15
<i>SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI</i>	15
ART. 23.....	15
<i>DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</i>	15
ART. 24.....	16
<i>MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI</i>	16
ART. 25.....	16
<i>RIDUZIONI DEL DIRITTO</i>	16
ART. 26.....	17
<i>ESENZIONI DAL DIRITTO</i>	17
ART. 27.....	17
<i>PAGAMENTO DEL DIRITTO</i>	17
CAPO IV	18
DISPOSIZIONI COMUNI	18
ART. 28.....	18
<i>SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI</i>	18
ART. 29.....	18
<i>SANZIONI AMMINISTRATIVE</i>	18
ART. 30.....	19
<i>GESTIONE DEL SERVIZIO</i>	19
ART. 31.....	19
<i>NORME FINALI</i>	19
ART. 32.....	19
<i>ENTRATA IN VIGORE</i>	19

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt.1 – 37 del Decreto Legislativo 15/11/1993,n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche Comune di BACOLI – NA – sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs.507/93.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo 507/93 questo Comune, con popolazione residente di 26.628 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe IV.

In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune nel periodo dal 01/06/94 al 30/09 di ogni anno,per tale periodo viene applicata una maggiorazione del 30 per cento delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del disposto del comma 6 dell' art.3 del D.Lgs.507/93.

Tale maggiorazione si applica per le seguenti fattispecie :

- a) per la pubblicità ordinaria di durata non superiore a 3 mesi;
- b)per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni se di durata non superiore a tre mesi, o se effettuate per conto proprio dall'impresa, o se effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;
- c) per la pubblicità varia di cui all'art.15 del D.Lgs.507/93;
- d) per le pubbliche affissioni a carattere commerciale.

ART. 4

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.
4. Il funzionario responsabile avrà cura della conservazione ordinata e cronologica, degli atti, registri, situazioni e documenti di cui al D.M. 26.04.1994 e di compilare e trasmettere alla Direzione Centrale per la fiscalità locale la situazione riepilogativa di cui all'art.4, 2° comma del citato D.M.-.

ART. 5

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Le tipologie pubblicitarie, oggetto del presente regolamento, sono classificate secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 art. 3 in :

- A) Pubblicità ordinaria;
- B) Pubblicità effettuata con veicoli;
- C) Pubblicità effettuata con pannelli e proiezioni;
- D) Pubblicità varie;

La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo atto al caso con strutture mono, bifacciali, o plurifacciali.

E' compresa nella pubblicità ordinaria la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da :

- A) Vetrine per l'esposizione di manifesti;
- B) Stendardi portamanifesti;
- C) Posters per l'affissione di manifesti;
- D) Tabelloni ed altre strutture monofacciali, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- E) Superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

- F) Da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospiciente il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- G) Da altri spazi ritenuti idonei, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascuno impianto reca, in alto o sul lato destro una targhetta con l'indicazione " Comune di Bacoli " Servizio Pubbliche Affissioni ed il numero di individuazione dell'impianto.

Gli impianti sono pari a mq.320 e vanno così distribuiti :

- Formato 70 x 100 pari al 50% degli impianti pari a 228 impianti mq.160
- Formato 100 x 140 pari al 40% degli impianti pari a 91 impianti mq.127
- Formato 140 x 200 pari al 10% degli impianti pari a 12 impianti mq 033

IMPIANTI PUBBLICI :

A) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica :

- nella misura del 30% pari a 96 mq.
- Nr. 68 impianti formato 70 x 100 pari a 47 mq.
 - Nr. 28 impianti formato 100 x 140 pari a 38 mq.
 - Nr. 04 impianti formato 140 x 200 pari a 11 mq.

B) destinati ad affissioni di natura commerciale :

- nella misura del 50% pari a 160 mq.
- Nr.114 impianti formato 70 x 100 pari a 80 mq.
 - Nr.045 impianti formato 100 x 140 pari a 63 mq.
 - Nr. 006 impianti formato 140 x 200 pari a 17 mq.

C) da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, affissione dirette :

- nella misura del 20% pari a 64 mq.
- Nr. 45 impianti formato 70 x 100 pari a 31 mq.
 - Nr. 18 impianti formato 100 x 140 pari a 25 mq.
 - Nr. 03 impianti formato 140 x 200 pari a 08 mq.

ART. 6

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art.3 del D.Lgs.507/1993 la realizzazione del piano generale degli impianti è affidata a un gruppo di lavoro costituito dai Funzionari Comunali responsabili dei Servizi pubblicità ed affissioni, urbanistica, della viabilità e della polizia municipale.

- 1) Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna e indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
- 2) Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dal presente regolamento, salvo quanto previsto dall'11° comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici.

Per tali mezzi il piano definisce in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita con l'espletamento della procedura dalla norma suddetta.

3) Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati lungo le strade comunali ed in vista di essa il piano, osservato quanto stabilito dal comma 14° seguente, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazione delle dimensioni dei mezzi.

4) Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario :

a) Le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

b) Le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;

c) Le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

5) Il piano comprende :

a) La definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nello interno e dall'esterno;

b) La definizione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera " a ";

c) I criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni, di bandierine e simili.

6) Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune di canoni di concessione o locazione, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal regolamento della TOSAP e dei singoli provvedimenti autorizzati o concessi.

DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITÀ.

7) Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art.14 della legge 29 giugno 1939, nr.1497.

8) Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1° giugno 1939, nr. 1089, sul muro di cinta, e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.

Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

9) Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione previo consenso di cui allo art. 14 della legge 29 giugno 1939 nr. 1497.

10) Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, nr. 360.

11) All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.

Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.

12) Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

13) Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui all'art.24 del D.Lgs. 507/93.

CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE

14) L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dai centri abitati dall'art.23 del D.Lgs.30 aprile 1992, nr.285, modificato dall'art.13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, nr. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma.

15) All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento :

a) Si osservano le disposizioni di cui al 11° comma del presente art. per la superficie degli stessi eventualmente classificata “ Centro Storico “ ;

b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata da 4° comma del presente art. ed è autorizzata con le modalità stabilite dal presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze

minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e stradi locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;

c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq.3.00 ;

per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq.3.00;

d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art.50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, nr.495

ART. 7

AUTORIZZAZIONI

1) Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ad altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

2) Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario, se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285.

3) Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando :

a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;

d) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione :

a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;

b) del funzionario responsabile del procedimento;

c) dell'ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;

d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento;

4) Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il termine di 30 giorni può essere prorogato di altri 30 giorni, ma il responsabile del procedimento dovrà darne comunicazione al richiedente. Il diniego deve essere motivato.

Trascorsi rispettivamente trenta o sessanta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

5) E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7 .

Per i procedimenti agli stessi relativi il termine per l'istruttoria è stabilito in sessanta giorni, prorogabili a norma del 4° comma, di ulteriori 30 giorni. Qualora alla scadenza dei termini sopraindicati non sia stato emesso alcun provvedimento la richiesta deve intendersi rigettata, con facoltà da parte dell'interessato di produrre ricorso in via amministrativa avverso il silenzio-rifiuto.

6) Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art.53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1) Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di :

a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2) In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata, a cura e spese del titolare, la targhetta prescritta dall'art.55 del D.P.R. n.495/1992.

3) Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4) Le disposizioni del presente articolo si applicano, anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio - assenso da parte del Comune.

ART. 8

LIMITAZIONI E DIVIETI

E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 12.30 alle ore 16.30 e dalle ore 18.30 alle ore 8.30.

E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedaliera e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

ART. 9

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 10

OGGETTO

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 11

SOGGETTO PASSIVO

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 12

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadri.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 13

TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 14

AFFISSIONI DIRETTE

Il Comune di Bacoli - Na – stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati 64 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, comma 1 classe IV del D.Lgs. 507/1993.

ART. 15

DICHIARAZIONE

Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova

dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2, e 3, del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 16

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli art.12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

ART. 17

RIMBORSI

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

ART. 18

ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli art. 9 e 10 del D.Lgs. 507/93.

ART. 19

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà :

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 20

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta :

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 21

OGGETTO

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

ART. 22

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

Il Comune di BACOLI - NA – con popolazione al 31.12.1991 di n. 26.628 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 320 (mq. 12 per ogni mille abitanti). A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri quadrati 320, pari a n. 458 manifesti delle dimensioni di cm 70x100.

ART. 23

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

ART. 24

MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
- 2) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestivamente comunicazione per iscritto al committente.
- 4) La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 5) Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.
- 6) Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
- 7) Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di £ 50.000 per ciascuna commissione.
- 9) Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 25

RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà :

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

ART. 26

ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni :

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 27

PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art.16 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 28

SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 29

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

ART. 30

GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D. Lgs. 507/93. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

ART. 31

NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15-11-1993, nr.507.

Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 55 e 56 in data 11-06-77.

ART. 32

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 08-06-1990, n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Le disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15-11-1993, nr. 507 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

Sono immediatamente applicabili, altresì, le disposizioni di cui al D.M. 26-04-94 relative alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.